



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Rifiuti Attività estrattive ed A.I.A

Determinazione n° REGDE / 330 / 2015

Lodi 07-04-2015

(Tutela Ambientale - 83 - 2015)

**OGGETTO: GGM AMBIENTE S.R.L. – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI CODOGNO (LO), VIA UGO LA MALFA, 2. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER NUOVO IMPIANTO (IPPC) – A SEGUITO DI OPERAZIONI DI DEPOSITO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CON MOVIMENTAZIONE SUPERIORE A 10 T/GIORNO, AI SENSI DELL'ART. 29-SEXIES DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista dal punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;
- la D.g.r. 30 dicembre 2008 – n. 8/8831 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, L.R. n. 24/2006)";
- il D.M. 272 del 13/11/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

#### Premesso che:

- la Società GGM AMBIENTE S.r.l. è stata autorizzata, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/470/2007 del 10/08/2007 alla realizzazione di un impianto, sito in Comune di Codogno (LO), Loc. Mirandolina, Via Ugo La Malfa n. 2, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R4, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi;
- con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/235/2008 del 05/05/2008 è stato rilasciato il nulla osta all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/757/2009 del 17/12/2009 è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni di recupero (R4, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto di cui all'oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/741/2011 del 17/05/2011 è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni di recupero (R4, R13, R12) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto di cui all'oggetto;

**Considerato che:**

- in data 27/09/2012 (in atti al n. 26141) e successivamente integrata in data 01/10/2012 (in atti al n. 28853) la Società ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. relativamente alla richiesta di varianti dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per attività di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi;
- in data 29/01/2013 (in atti al n. 2759) la scrivente Amministrazione ha escluso l'installazione di che trattasi dalla Procedura di VIA;
- in data 02/05/2013 (in atti al n. 13747), a seguito dell'esclusione alla Procedura di VIA di cui sopra, la Società ha presentato istanza di nuova AIA per l'impianto in oggetto;
- lo scrivente Dipartimento, con nota n. 17551 del 31/05/2013, ha avviato il procedimento ex L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un avviso al pubblico a mezzo stampa sul quotidiano "il Cittadino" in data 18/05/2013;
- con nota del 20/09/2013 (in atti al n. 28156) è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 10/10/2013;
- la prima riunione della Conferenza dei Servizi si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *"la conferenza si chiude chiedendo alla Società di fornire le integrazioni ed i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dalla data odierna."*;
- la Società in data 24/12/2013 (prot. n. 38200) ha presentato la documentazione integrativa, così come richiesta nel corso della conferenza dei servizi del 10/10/2013;
- in data 22/01/2014 (prot. n. 1845) è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 13/02/2014;
- la seconda riunione della Conferenza dei Servizi si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *"la conferenza ritiene di aggiornarsi ad altra data come richiesto dalla Società al fine di meglio valutare le ulteriori precisazioni che la stessa dovrà fornire alla conferenza."*;
- in data 09/04/2014 (prot. n. 11351) la Società ha trasmesso ulteriori chiarimenti.;
- con nota n. 17164 del 05/06/2014 lo scrivente Dipartimento ha convocato la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 04/07/2014;
- la terza riunione della Conferenza dei Servizi si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *"la conferenza ritiene di riaggiornare i lavori in data 29/07/2014 anche per l'esamina della proposta di allegato tecnico nonché la valutazione delle ulteriori integrazioni."*;
- la quarta riunione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 29/07/2014, si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *"la conferenza si chiude esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni e prescrizioni definite dalla conferenza dei servizi, decidendo di riaggiornare i lavori della stessa, ai fini della validazione dell'allegato tecnico, in data 18/09/2014."*;
- la quinta riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 18/09/2014, si è conclusa con le seguenti considerazioni finali: *"Considerato che A.R.P.A. non può partecipare ai lavori della Cds senza che abbia trasmesso il proprio parere sugli aspetti di competenza, la conferenza ritiene di riaggiornarsi a data da definire una volta predisposto dall'autorità"*

competente nuovo allegato tecnico da sottoporre ai lavori della conferenza stessa.”;

- con nota n. 38091 del 22/12/2014 lo scrivente Dipartimento ha convocato la sesta seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 27/01/2015;
- la conferenza conclusiva tenutasi in data 27/01/2015 ha approvato l'Allegato Tecnico predisposto dalla Società così come modificato a seguito della Conferenza stessa;

**Richiamata** la deliberazione di giunta provinciale n. 245/09 in merito alle direttive agli uffici per l'espletamento delle funzioni in materia di rifiuti ed energia;

**Rilevato** che l'ammontare della garanzia finanziaria, calcolato con riferimento alla D.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, che la Società deve prestare a favore della Provincia di Lodi è determinato in € 347.949,97 ed è relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi	Riduzione (R13) al 10%
R13	NP	600 mc	105.972,00 €	10.597,20 €
R13	P	1250 mc	441.562,50 €	44.156,25 €
D15	NP	300 mc	52.986,00 €	
D15	P	600 mc	211.950,00 €	
Altre operazioni di recupero e smaltimento	P/NP	sino a 20.000 t/anno	28.260,52 €	
<b>AMMONTARE TOTALE</b>				<b>347.949,97 €</b>

per la messa in riserva si applica la misura del 10%, in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, così come dichiarato dalla Società in data 11/12/2014 (in atti provinciali al n. 37297 del 15/12/2014).

**Considerato** che la Società in adempimento ai disposti del D.M. 272 del 13/11/2014 ha inviato in data 21/01/2015, in atti provinciali al n. 1394, la verifica per la sussistenza della relazione di riferimento;

**Considerato altresì** che in merito alla verifica sulla sussistenza della presentazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272/2014 non risultano particolari criticità per il settore 21, mentre per gli altri settori funzionali non vi è certezza sulle reali e concrete possibilità di contaminazione del suolo/sottosuolo;

**Ritenuto pertanto** di imporre alla Società la presentazione della relazione di riferimento di cui al citato D.M. 272 del 13/11/2014 entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento; la scrivente amministrazione si riserva di richiedere il versamento degli oneri della specifica istruttoria così come definita all'art. 4 comma 5 del D.M. 272/2014;

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) oggetto dell'istanza sopra specificata, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

**Vista** la relazione di istruttoria redatta dagli uffici competenti in data 30/03/2015, in atti al n. 8886;

**Richiamato** il decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/01/2015 del 07/01/2015 con il quale si attribuisce l'incarico dirigenziale di direzione del Dipartimento di Tutela Ambientale alla dott.ssa Maria Rita Nanni;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte

dell'Amministrazione Provinciale;  
Fatti salvi i diritti terzi;

## DETERMINA

1. di rilasciare alla Società GGM AMBIENTE S.r.l. (sede legale ed impianto siti in Comune di Codogno (LO), Via Ugo La Malfa, 2) l'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) oggetto dell'istanza, assunta agli atti in data 02/05/2013 al n. 13747, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
3. salvo diverse disposizioni nazionali/regionali che dovessero intervenire successivamente all'emanazione del presente provvedimento, di imporre al Gestore di presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal D.M. 272/2014, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto;
4. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
  - comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni"*;
  - comma 2: *"il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis"...*;
  - comma 3: *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*
    - a) *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*
    - b) *quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"*
  - comma 4: *"Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4"*;
5. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di determinare in € 347.949,97 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Azienda deve versare a favore della Provincia di Lodi; la garanzia finanziaria, o l'aggiornamento della stessa, per lo svolgimento dell'attività deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. La fidejussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 11 anni a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento, e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante;
7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo PEC al soggetto

interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia finanziaria entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

8. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6; copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

- Comune di Codogno (LO);
- Comune di Somaglia (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- Ufficio d'Ambito di Lodi;
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali, Struttura Autorizzazioni e rischi industriali;

9. che il presente atto debba essere conservato unitamente all'allegato tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;

10. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'allegato tecnico citato al punto 1.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: dott.ssa Maria Rita Nanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)